

VADEMEGUM

ARCI

ASSOCIAZIONE
SOCIALE

una

FOGLIA

IN PIÙ

di un

ALBERO

COMUNE



Comitato Regionale
Emilia Romagna

Via S. Maria Maggiore 1
Bologna
www.arcier.it
info@arcier.it



cos'è un circolo

Il Circolo è un'associazione, nel nostro caso un'**Associazione di Promozione Sociale**, liberamente costituita da un gruppo di persone che, riunendosi formalmente, dà vita ad un soggetto collettivo, conferendo dimensione sociale ai propri intenti ed all'intesa per realizzarli. È frutto della libertà dei cittadini di unire le proprie energie per realizzare comuni interessi e fini ideali, sancita dall'art.18 della Costituzione.

Il documento scritto con cui si costituisce formalmente il Circolo è denominato **atto costitutivo**; il complesso delle finalità, dei diritti e doveri dei soci, dei criteri e norme interne, stabilite dagli accordi fra gli associati, forma lo **Statuto**.

Il documento attestante la qualifica di socio all'interno del Circolo è di norma la **tessera sociale**, i Circoli ARC adottano come propria la tessera nazionale della loro Associazione.

Il Circolo, però, per potersi a buon diritto definire tale, non deve discostarsi da una serie di imprescindibili caratteristiche distintive:

- L'ASSENZA DI FINI DI LUCRO.

Il Circolo ha scopi culturali, sociali, ricreativi, solidaristici, sportivi, ma mai lucrativi. Qualsiasi attività economica e finanziaria il Circolo intraprenda per raccogliere fondi da utilizzare per la realizzazione delle proprie finalità, è un'attività strumentale e collaterale a queste medesime: l'accumulazione di denaro e di beni fine a se stessa, o il tornaconto personale dei Soci, non possono essere lo scopo di un'associazione di promozione sociale.

- L'INDIVISIBILITÀ DEL FONDO COMUNE E DEL PATRIMONIO.

Il fondo comune è di proprietà del Circolo e non costituisce oggetto di comunione fra i soci. Nessun socio può vantare diritti sul patrimonio di un Circolo, tranne che nel caso di legittimi crediti personali; i contributi e le quote sociali sono a fondo perduto. Possono invece rivalersi sul fondo comune i terzi creditori.

In caso di scioglimento del sodalizio, lo Statuto deve prevedere la destinazione del patrimonio; il quale deve essere devoluto per il raggiungimento di finalità analoghe a quelle previste dallo Statuto, o per finalità di interesse generale e di utilità sociale, anche mediante l'individuazione di idonei destinatari.

- L'OBBLIGO DI RENDICONTO ECONOMICO.

I soci devono poter controllare la gestione economica del sodalizio, esaminando i rendiconti e decidendo in merito al preventivo ed alla destinazione degli avanzi di gestione. Pur essendo un fatto privato, non dovendo ottemperare ad obblighi di deposito o pubblicazione, il rendiconto economico è obbligatorio e può essere oggetto di controlli e verifiche da parte degli uffici finanziari, va pertanto conservato insieme ai relativi documenti contabili.

- LA SOVRANITÀ DELL'ASSEMBLEA E L'ELETTIVITÀ DELLE CARICHE SOCIALI.

Nello statuto devono essere contenute adeguate garanzie, per i soci, di partecipazione democratica attiva e di controllo. In ARCI, i soci godono tutti di pari diritti.

IL Tesseramento

Il tesseramento sta alla base della vita associativa e rappresenta, in primo luogo l'appartenenza sostanziale, valoriale e ideale di un soggetto al Circolo stesso. Attraverso l'attività di tesseramento l'associazione forma la propria base associativa all'interno della quale elegge democraticamente i propri organismi dirigenti. Rappresenta inoltre la prima forma di autofinanziamento del Circolo.

I soggetti interessati a diventare soci di un Circolo devono fare apposita richiesta al consiglio direttivo nei modi stabiliti nello statuto. La qualifica di socio non può essere temporanea, anche se può decadere nei casi specificati nello stesso statuto (per esempio il mancato versamento della quota associativa)



Dovete avere il CODICE FISCALE

Il Circolo deve essere iscritto all'anagrafe tributaria, alla quale deve richiedere l'assegnazione del **CODICE FISCALE**. Tale codice è indispensabile, ed andrà indicato su molti atti sottoscritti dal Circolo.

E' richiesto ad esempio per la registrazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, per la richiesta di autorizzazioni, per versare i **diritti SIAE**, per richiedere ed incassare **contributi pubblici**, e, da parte dei **fornitori**, per intestare le fatture di acquisto.

SOCIO: non basta la parola

Quando affermiamo di non essere soggetti d'imposta perchè le nostre attività sono riservate ai soci, dobbiamo avere ben chiaro che il possesso della tessera non è un presupposto oggettivo sufficiente a qualificare un socio. Socio è chi può esercitare, statutariamente e concretamente, i pieni diritti democratici di partecipazione e controllo nella vita istituzionale del Circolo (fatte salve le limitazioni giuridiche cui sono soggetti i Soci minorenni), e in particolare l'elezione degli amministratori e l'approvazione dei bilanci.

la SEDE

Il Circolo deve avere una propria sede sociale che va indicata nell'atto costitutivo e nello statuto, ciò non significa che debba avere un luogo fisico di esclusivo utilizzo, per certe attività è sufficiente un recapito, che può anche essere l'abitazione del presidente o di un socio. E' il caso, ad esempio, di un'associazione culturale che organizza iniziative al di fuori della propria sede (mostre, convegni, dibattiti, ecc.). Poichè uno spazio fisico deve avere delle caratteristiche di conformità e sicurezza in base alle attività che vi si svolgono, in questo caso sarà il proprietario del locale dato in uso al Circolo che certificherà l'idoneità dei locali allo svolgimento dell'attività.

Normalmente però il Circolo ha sede in un unità immobiliare a sua disposizione e nella quale svolge le sue attività istituzionali, in questo caso la sede dovrà essere in possesso dei requisiti di sicurezza degli impianti e di abitabilità previsti dalla legge.

La sede del Circolo è compatibile con qualsiasi destinazione d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, e il Circolo può esserne il proprietario.

La domanda che ci si pone più spesso all'atto della costituzione di un Circolo è:

COME FACCIAMO A TROVARE UNA SEDE ADEGUATA?

E' una domanda a cui è difficile dare una risposta, in base alle legge di promozione dell'associazionismo gli enti pubblici sono tenuti adare in utilizzo ad associazioni locali di loro proprietà non utilizzati, tuttavia, normalmente, tali locali sono tutti già utilizzati, ma un tentativo va fatto. In alternativa si possono trovare locali di altri circoli non più operativi oppure tramite conoscenze di amici e, per ultimo visto anche i costi, le agenzie immobiliari.

Attività del CIRCOLO

Rispettando la propria fisionomia e le proprie finalità, **il Circolo organizza principalmente attività a favore dei propri soci**, o, in senso lato, a favore dei soci ARCI in generale; per questo infatti il Circolo è classificato nella normativa fiscale come **Ente non commerciale**, ossia Ente il cui oggetto esclusivo o principale non è l'esercizio di attività commerciale.

Può accadere che, per spirito di divulgazione culturale o per raccogliere fondi da destinare ai propri scopi sociali, il Circolo programmi attività aperte a tutta la cittadinanza.

Le attività, poi, possono essere proposte ai partecipanti a titolo oneroso, chiedendo loro una quota di partecipazione alle spese o un corrispettivo, oppure possono venir realizzate attingendo risorse dal fondo comune.

La collocazione amministrativa e fiscale del Circolo è molto diversa a seconda di quale di queste ipotesi ricorra, e molto diversi sono gli adempimenti e gli oneri conseguenti.

Innanzitutto la normativa distingue fra **attività istituzionale** (l'attività che il Circolo realizza nell'ambito delle proprie finalità statutarie e riservata ai Soci) e **attività commerciale** (l'eventuale attività aperta a tutti, pubblica).

Se l'attività è istituzionale

I proventi delle attività, così come le quote sociali e le sottoscrizioni che il Circolo riceve dai Soci, **non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali**.

Non è necessario richiedere alcuna licenza o autorizzazione amministrativa, tranne che per dotarvi di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar) o svolgere giochi di carte e biliardo negli stessi locali di somministrazione.

Se l'attività è commerciale

Se il Circolo pone in essere attività aperte al pubblico, dal punto di vista amministrativo è soggetto alla normativa corrente in materia di attività commerciali.

Fanno eccezione le attività commerciali occasionali limitate nel tempo, per le quali (fermi restando gli altri adempimenti) è sufficiente una autorizzazione temporanea, rilasciata dal Sindaco al di fuori del piano commerciale.

Dal punto di vista fiscale, le attività commerciali sono soggette agli adempimenti richiesti ad un'azienda commerciale, i proventi delle attività sono imponibili IVA, IRES e IRAP, e presuppongono l'apertura della partita Iva e la tenuta di una contabilità fiscale.

Se l'attività commerciale è occasionale essa non è imponibile ai fini Iva e, in casi particolari, può essere considerata alla stregua delle raccolte pubbliche di fondi i cui introiti non sono imponibili nemmeno ai fini IRES e IRAP.

Le attività di somministrazione pasti e di gestione di mense sono sempre considerate commerciali; anche le entrate da pubblicità commerciale e sponsorizzazione sono da considerarsi commerciali

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

Il certificato di prevenzioni incendi si rende obbligatorio per qualsiasi luogo, (anche in circoli che svolgono attività esclusivamente ai propri soci) ove viene svolto attività di intrattenimento o spettacolo con una capienza superiore alle 100 persone. Tale certificato viene rilasciato dal ministero degli interni tramite i comandi provinciale dei vigili del fuoco. Prima ancora di richiedere il certificato di prevenzione incendi si dovrà richiedere il parere di conformità del progetto. Tale parere deve essere sempre richiesto, anche in caso di manifestazioni temporanee pubbliche con previsione di più di cento persone, almeno 45 giorni prima dell'evento o della richiesta di CPI.

SOMMINISTRAZIONE di alimenti e bevande

Il Circolo può, al fine di soddisfare le esigenze di ricreazione dei propri associati, allestire, in forma accessoria alle attività istituzionale, un bar interno per la somministrazione di alimenti e bevande.

IN QUESTI
CASI
SI DEVE FARE
COSÌ:

1 allestire il bar sociale in un locale che non abbia accesso diretto dalla pubblica via; non potranno essere apposte all'esterno della sede insegne, targhe o scritte che pubblicizzino o in qualche modo richiamino l'attività di somministrazione organizzata all'interno;

2 richiedere all'AUSL la certificazione dell'idoneità sanitaria dei locali destinati all'attività;

3 inviare al Sindaco la Denuncia di inizio attività (DIA) al fine di ottenere l'autorizzazione per la somministrazione ai Soci di alimenti e bevande (si tratta di un'autorizzazione speciale concessa dal Sindaco al di fuori del piano commerciale, anche ai sensi dell'art. 86 del TULPS, ai Circoli che abbiano almeno 100 soci, se la popolazione li consente). L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande abilita anche alla somministrazione di pasti;

4 richiedere all'Ufficio Tecnico di Finanza (ex UTIF) l'autorizzazione a detenere bevande alcoliche;

5 inviare al Sindaco la Denuncia di inizio attività al fine di ottenere l'autorizzazione per i giochi leciti (se sono installati nello stesso locale di somministrazione), esponendo poi la "tabella dei giochi proibiti" da richiedersi allo stesso Sindaco;

NOTA: Se il Presidente non è facilmente reperibile in caso di ispezione, contestualmente alla richiesta dell'autorizzazione per la somministrazione bevande può nominare un rappresentante, che verrà iscritto sull'autorizzazione stessa.

PROMOSSO
SOCIALE

ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI

PER I SOCI

Le Associazioni di Promozione Sociale possono svolgere attività di spettacolo ed intrattenimento rivolte ai soci, senza dover richiedere particolari autorizzazioni all'ente pubblico.

Tale attività, inoltre, è totalmente defiscalizzata, quindi non produrrà reddito imponibile sia per quanto riguarda l'imposta sui redditi (IRES) sia per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA). E' imponibile solo ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI).



Cosa serve per svolgere attività di intrattenimento verso i soci

1. dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE e pagamento, entro cinque giorni dal termine della manifestazione, del diritto d'autore (in misura Fissa in caso di spettacoli gratuiti; in base alla dichiarazione d'incasso se lo spettacolo è a pagamento). Se lo spettacolo prevede musica **non dal vivo** si dovrà effettuare il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI), da versarsi con Mod.F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello della manifestazione, calcolato sull'incasso della serata;
2. tessera sociale atta a qualificare il socio
3. Certificato di prevenzione incendi **solo nel caso** che la capienza superi le 100 persone

Cosa occorre fare?

ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI

PUBBLICI

Le Associazioni di Promozione Sociale, possono organizzare eventi di intrattenimento e di spettacolo pubblico. In tal caso si dovranno comportare come un qualsiasi locale pubblico e ottenere l'agibilità del luogo ove si terrà l'intrattenimento, richiedere una licenza di pubblico spettacolo dal comune e quando necessario uniformarsi a quanto previsto in materia fiscale riguardante la disciplina sugli intrattenimenti ed attività commerciale.

1. dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE e pagamento, entro cinque giorni dal termine della manifestazione, del diritto d'autore (in misura fissa in caso di spettacolo gratuito; in base all'incasso se si tratta di spettacoli a pagamento);
2. certificato di agibilità pubblica del locale; nel caso di intrattenimento in area esterna, e di capienza inferiore ai 100 posti il certificato di agibilità viene sostituito da un'autocertificazione;
3. autorizzazione del Sindaco per Pubblico Spettacolo;
4. se l'attività di spettacolo è, sotto qualsiasi forma, a pagamento l'incasso sarà assoggettato ad IVA in base a quanto stabilito dal proprio regime fiscale; nel caso si utilizzi musica non dal vivo oltre all'IVA sarà dovuta anche l'imposta sugli intrattenimenti.

Unico caso di esonero dall'IVA è per attività occasionale.



Comitato Regionale
Emilia Romagna

WWW.ARCIER.IT

Rapporto con la SIAE

(Società Italiana degli Autori ed Editori)

RAPPORTO CON L'ENPALS

(Ente Nazionale
di Previdenza ed
Assistenza Lavoratori
dello Spettacolo)

Per qualsiasi tipo di manifestazione in cui si prevede di utilizzare un'opera dell'ingegno (un brano musicale, un testo teatrale, la lettura di un brano letterario, la recita di poesie, un'opera filmica, ecc.) è necessario darne comunicazione alla SIAE precedentemente alla manifestazione e versare un deposito cauzionale a garanzia del diritto d'autore. Al termine della manifestazione la SIAE provvederà ad incassare, in base al risultato della manifestazione e alla modalità di accesso allo spettacolo (a pagamento, gratuito, ecc.), il diritto d'autore (la percentuale varia a seconda del tipo di opera, per la musica è il 10% su quanto incassato).

L'ufficio SIAE, nel momento in cui si va a comunicare l'effettuazione della manifestazione, rilascia l'autorizzazione all'utilizzo dell'opera e, ad esempio per quanto riguarda la musica, due stampati il foglio musicale, in cui vanno indicati i brani interpretati e il relativo autore, e la distinta d'incasso.

L'esonero dalla richiesta di autorizzazione e dal pagamento del diritto d'autore vi è solo in tre circostanze:

- l'autore che rappresentiamo non è iscritto alla SIAE;
- l'autore è deceduto da più di 70 anni;
- si tratta di opera tradizionale di autore anonimo.

La SIAE oltre alla tutela del diritto d'autore ha avuto assegnati anche altri incarichi:

- collabora con il Ministero delle Finanze al fine di controllare i soggetti in regime iva forfettario ex legge 398/91 e le dichiarazioni iva e l'imposta intrattenimenti per i soggetti che svolgono attività di spettacolo e intrattenimento;
- collabora con l'ENPALS per le iscrizioni e le ispezioni sui lavoratori dello spettacolo.

Così come ogni qualvolta si utilizzano opere dell'ingegno (testi teatrali, brani musicali, ecc.) protette occorre richiedere il diritto di utilizzazione alla SIAE e pagare i dovuti compensi per diritto d'autore, quando un artista si esibisce percependo un compenso occorre che questo venga iscritto all'ENPALS.

L'ENPALS è l'ente autorizzato a incassare e gestire i contributi obbligatori di assicurazione per la malattia, l'invalidità e la vecchiaia in favore dei lavoratori dello spettacolo, sia che prestino lavoro autonomo che subordinato.

Ciò che risulta subito evidente è la definizione di **lavoratore dello spettacolo**: sono lavoratori dello spettacolo tutti coloro che svolgono un'attività nel settore dello spettacolo (attori, presentatori, cantanti, cabarettisti, orchestrali, registi, ecc) e che per tale attività percepiscono un compenso.

La norma non distingue, ad esempio, tra attività svolta da un professionista, che trae da quell'attività il proprio sostentamento economico e la propria affermazione professionale e l'esibizione di un dilettante che svolge quell'attività a livello prettamente amatoriale, a volte non coprendo nemmeno i costi del proprio hobby. Pertanto, chiunque svolge una prestazione artistica e percepisce un compenso (di qualsiasi genere, anche in natura) è soggetto al versamento contributivo all'ENPALS.

Una apposita convenzione stipulata tra SIAE ed ENPALS fa sì che tutti gli uffici della SIAE sono delegati a effettuare anche le pratiche relative all'ENPALS, compresi i relativi controlli durante gli spettacoli.

L'esonero contributivo può essere richiesto solo in caso di prestazione occasionale a titolo gratuito oppure a fronte di rimborsi a piè di lista delle spese sostenute inerenti allo spettacolo (ristorante, albergo, rimborso chilometrico); un rimborso spese forfettario è, invece, equiparato ad un compenso.

CIRCOLI DEL CINEMA

I circoli del cinema sono associazioni no profit che hanno per scopo lo sviluppo della cultura cinematografica e in più generale della comunicazione audiovisiva, sia attraverso la proiezione di film di valore artistico, culturale e informativo, sia utilizzando gli altri mezzi e materiali audiovisivi, sia organizzando iniziative correlate come seminari, discussioni, corsi di formazione, e quant'altro destinato al raggiungimento dello scopo sociale.

I circoli Arci possono svolgere attività legata alla proiezione di audiovisivi, in quanto tale attività serve per perseguire i fini statutari di promozione culturale propri di un'associazione come l'arci. Alla base di tutto sta l'obbligatorietà per tutti i soggetti che intendano proiettare un filmato richiedere un apposito permesso alla casa di distribuzione o all'autore dell'opera ed in caso il filmato contenga colonna sonora anche alla Siae territoriale. In altre parole i circoli non possono proiettare dvd noleggiati nelle videoteche, bensì dovranno contattare la casa di distribuzione e richiedere un apposito permesso. Oltre a questi esistono obblighi diversi a seconda che l'attività di cinema sia aperta al pubblico oppure riservata ai soci.

TURISMO SOCIALE

Le Associazioni di Promozione Sociale come l'ARCI e i circoli ad essa aderenti, in base a quanto dispongono sia la Legge 383/2000 che la legge sul turismo 135/2001, possono svolgere attività turistica per i propri associati senza bisogno di munirsi di specifica autorizzazione, rispettando le normative comunicative riferite alle garanzie da fornire ai destinatari del servizio (come ad esempio redarre in forma scritta i contratti di vendita con tutte le indicazioni riguardo il viaggio e dotarsi di adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile).

Anche la Legge regionale sul turismo, la n. 7/2003, consente alle associazioni senza scopo di lucro di svolgere attività turistica per i propri associati senza dotarsi di specifica autorizzazione, secondo due diverse modalità operative: associazioni a carattere nazionale regionale o provinciale per cui il turismo è un vero e proprio settore di attività, strutturato, con possibilità di divulgazione dei propri programmi (tipo catalogo); e associazioni per le quali l'attività turistica è un evento occasionale, collegato all'attività istituzionale svolta, di cui non può essere data informazione esternamente all'associazione.

Da un punto di vista fiscale i circoli aderenti all'ARCI possono svolgere attività turistica per i propri associati, anche verso pagamenti di corrispettivi specifici, senza che questa sia considerata attività commerciale a condizione che l'attività turistica sia strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, vale a dire che una associazione non può costituirsi solo per svolgere attività turistica ma l'attività turistica deve essere un qualcosa in più, un valore aggiunto che l'associazione offre ai propri associati. Ad esempio un'associazione che si occupa di cultura latino-americana e che organizza conferenze, corsi di lingua, serate di ballo, presentazione di libri, può anche organizzare viaggi e soggiorni turistici per la conoscenza di quei paesi, della loro cultura e della loro lingua.

TOMBOLE E LOTTERIE

I circoli associativi aderenti all'ARCI possono organizzare, come forma di autofinanziamento per le diverse attività che il Circolo porta avanti, tombole e lotterie sia per i propri associati sia aperte ad un pubblico più vasto.

Le tombole organizzate esclusivamente per i propri soci rientrano tra quelle manifestazione di sorte locale "effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici" così come definite dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. Per questo tipo di attività non occorre richiedere nessuna autorizzazione e non vi è da versare nessuna imposta.

Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni di sorte locali rivolte alla cittadinanza, non riservate, cioè, al proprio corpo associativo il loro svolgimento deve essere comunicato, al fine dell'ottenimento di nulla osta, all'Ispektorato Compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio, in carta libera con indicate le finalità della manifestazione, l'ambito territoriale di effettuazione, il numero di biglietti e il loro importo. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si intende comunque rilasciato nulla-osta all'effettuazione dell'attività; successivamente e almeno 30 giorni prima della manifestazione, occorre darne comunicazione al **Prefetto** competente e al **sindaco** del comune dove verrà effettuata l'estrazione. Alla comunicazione andrà allegata la seguente documentazione:

- per le **lotterie** il **regolamento** con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

- per le **tombole** oltre al **regolamento** con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento di **una cauzione** in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La **cauzione** è prestata in favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e dovrà avere scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. Dovrà essere prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa;

Le entrate derivanti da questo tipo di manifestazioni aperte al pubblico sono da considerare assoggettate a imposte sui redditi e IRAP, va, inoltre, operata la ritenuta sul valore dei premi messi in palio con aliquota del 10%.